



Comune di Mentana

Città Metropolitana di Roma Capitale

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.ro 52 del 30/11/2016)

Regolamento per la concessione in uso delle palestre scolastiche di pertinenza comunale in orario extra scolastico

PREMESSA

Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'art.90 della Legge 27 Dicembre 2002, n.289 e successive modifiche ed integrazioni, della Legge Regionale del Lazio 20 Giugno 2002, n. 15 "Testo Unico in materia di Sport" , disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività creative e sociali di interesse pubblico nell'intento di perseguire una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva.

Art. 1 - Disposizioni generali - Definizione, finalità e beneficiari.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per la concessione in uso delle palestre scolastiche in orario extra scolastico da parte di associazioni e gruppi sportivi.
2. Il Comune di Mentana, al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva mette a disposizione dei cittadini, tanto in forma singola quanto in forma associata, le palestre degli edifici scolastici di pertinenza comunale, in orario extra scolastico disciplinandone l'utilizzo.
3. Le palestre (attrezzature incluse) annesse agli istituti scolastici sono destinate in via prioritaria all'uso scolastico.
4. È esclusa la concessione in uso delle palestre a privati per fini di lucro ed ogni forma di subaffitto.
5. Le attività e le finalità perseguite, mediante la concessione in uso delle palestre scolastiche, sono improntate a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva, ricreativa e di aggregazione sociale purché compatibili con la destinazione d'uso primaria della struttura.

6. Per poter usufruire dell'uso delle palestre scolastiche, gli interessati dovranno inoltrare richiesta scritta all'Ufficio entro il 01 Maggio dell'anno scolastico precedente a quello per cui si chiede l'utilizzo.
7. I gruppi e le associazioni che usufruiscono delle palestre devono garantire lo scopo educativo/culturale dei corsi e delle attività sportive organizzate. Deve essere altresì garantita la professionalità del personale tecnicamente abilitato a seguire le attività che verranno svolte all'interno delle palestre concesse in uso.

Art. 2 - Disponibilità delle palestre.

1. A norma delle disposizioni contenute nel 2° comma dell'art.12 della legge 04/08/1977 n. 517 "gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori dall'orario scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sportiva, sociale e civile.
Il Comune di Mentana ha facoltà di disporre la temporanea concessione per gli impianti di rispettiva competenza previo assenso del Consiglio D'Istituto.
2. Entro e non oltre la data del 31 gennaio dell'anno scolastico precedente, l'Amministrazione Comunale deve presentare formale richiesta ai Consigli di Istituto per la temporanea disponibilità delle palestre in orario extrascolastico fatto salvo attività organizzative e di offerta formativa che dovessero subentrare in corso d'opera;
3. Nell'elaborazione degli orari di disponibilità delle palestre, in caso di sovrapposizioni e in mancanza di auspicabile accordo tra gli interessati, si terrà conto di due elementi di priorità:
 - a. Il pregresso utilizzo della palestra nella stessa fascia oraria;
 - b. La fascia di età dei partecipanti.
4. I gruppi e le associazioni dovranno allegare alla domanda di richiesta di utilizzo anche idonea Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni a cose e persone.
5. I gruppi e le Associazioni non iscritte all'Albo dovranno inoltre fornire dichiarazione aggiuntiva circa l'assenza di fini di lucro.

Art. 3 - Vaglio domande e concessione d'uso.

1. I criteri di assegnazione devono tenere conto della tipologia delle palestre scolastiche e dovranno tenere presenti le seguenti precedenze:
 - Le scuole di ogni ordine e grado, con priorità assoluta, nel rispetto della normativa vigente;
 - Tutte le realtà associative senza fini di lucro operanti nel territorio.
 - Le associazioni, società o gruppi sportivi affiliati alla Federazione Coni operanti nel territorio, con attività agonistica della federazione provinciale di appartenenza e/o con organizzazione di giochi della gioventù.
 - Le associazioni, società e gruppi non operanti sul territorio o con sede in Comuni diversi, che comunque svolgano attività in favore di bambini e giovani residenti nel comune di Mentana.
2. L'Amministrazione Comunale, tramite l'ufficio preposto, vaglia le domande in conformità con le procedure indicate e provvede alle assegnazioni tenendo presente l'orario disponibile di utilizzo.

3. Il rilascio della concessione è subordinato alla verifica dei requisiti e della documentazione richiesta.
4. Le domande presentate oltre i termini, sono vagliate salvo disponibilità;

Art. 4 - Attività autorizzate nelle palestre

1. Le palestre scolastiche comunali, fatta salva la priorità della scuola, potranno essere concesse per:
 - Allenamenti
 - Campionati ed attività federali e di lega
 - Tornei amatoriali
 - Manifestazioni sportive limitate nel tempo e occasionali
 - Attività sportive
 - Attività ricreative e di aggregazione sociale compatibili con la destinazione d'uso della struttura
2. Nella concessione viene stabilito se nella palestra è permesso l'accesso di pubblico, nel rispetto delle normative vigenti.
3. Ai concessionari è fatto divieto assoluto di svolgere nei locali attività a fini di lucro. È fatto divieto di esporre qualsiasi pubblicità commerciale.

Art.5 – Utilizzo dei locali e ripristino danni.

1. L'utilizzo dell'immobile non può in ogni caso pregiudicare il buono stato degli edifici e delle attrezzature e non può essere contrario ai fini propri di un edificio pubblico destinato a scopi formativi ed educativi.
2. Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti della palestra durante corsi, allenamenti e manifestazioni, l'onere relativo al ripristino o alla sostituzione dell'oggetto danneggiato, da effettuarsi entro 5 giorni dalla verifica del danno, è a carico del concessionario.
3. Ai fini del presente articolo e dell'art. 7, i gruppi e le associazioni dovranno stipulare fidejussione bancaria o assicurativa pari alla somma stabilita in sede di stipula della concessione in misura proporzionale all'utilizzo e al valore e alla natura delle strutture presenti nell'immobile.

Art.6 - Divieti e obblighi del concessionario.

1. È vietato:
 - Installare all'interno o all'esterno della palestra scolastica attrezzi fissi o in deposito che possano ridurre la disponibilità di spazio o creare intralcio al libero accesso.
 - Sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata.

- Utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico da parte dei genitori e accompagnatori
 - Utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati.
 - Svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
 - Tenere il volume della musica alto dopo le 21.00 in Inverno e dopo le 22.00 in Estate.
 - L'uso dei locali deve corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione, ai termini di tempo ivi stabiliti e deve comunque essere compatibile con tutte le attività extrascolastiche organizzate dalla scuola;
2. È fatto obbligo a chiunque abbia accesso alla palestra di munirsi di adeguata calzatura con suola in gomma che venga utilizzata solo all'interno della palestra.
 3. Il concessionario deve inoltre, consentire la frequenza in forma gratuita alle proprie attività, di utenti segnalati dal Servizio Sociale Comunale, nel numero massimo di tre, per tutta la durata della concessione.

Art. 7 - Tariffe e rimborso spese.

1. Le tariffe praticate per l'utilizzo delle palestre sono stabilite in base all'utilizzo dei locali e delle attrezzature sportive in termini orari e relativo ai consumi (energia elettrica, acqua, riscaldamento)
2. I pagamenti devono essere effettuati in due rate, la prima entro il 31 dicembre e la seconda entro il 30 giugno dell'anno scolastico in corso, presso la tesoreria comunale.
3. Nel caso di mancato pagamento della somma dovuta, si provvederà alla escussione della stessa rivalendosi sulla fidejussione di cui all'art. 5.
4. Per l'uso delle palestre comunali il concessionario corrisponde all'Amministrazione Comunale la quota stabilita nell'allegato A al presente Regolamento.
5. Le tariffe di cui all'allegato A) possono essere riviste annualmente dalla Giunta Comunale.

Art.8 - Custodia e pulizia palestra.

1. E' fatto divieto il deposito nei locali in concessione di materiale non appartenente all'istituto, come è fatto divieto dell'utilizzo di materiale sportivo e/o beni mobili appartenenti all'istituto scolastico;
2. E' obbligo per il concessionario adempiere alla pulizia dei locali che dovranno essere riconsegnati dopo ciascun uso, in stato di sicurezza e pulizia per il riavvio dell'attività scolastica. Qualora l'Amministrazione Comunale e/o l'Istituto Scolastico dovesse riscontrare con proprio personale, all'uopo incaricato, o su segnalazione il mancato rispetto della norma, la concessione sarà sospesa.

Art.9 – Responsabilità.

1. Gli assegnatari devono rilasciare dichiarazione liberatoria all'Amministrazione Comunale, esentando da qualsiasi responsabilità civile e penale la scuola e l'Amministrazione Comunale, per qualsiasi fatto avvenuto nei locali scolastici durante le ore di concessione,

come pure da responsabilità per danni a persone o cose di soci o terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo suddetto, per i quali dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa.

2. Ogni assegnatario, per il periodo in cui utilizzerà l'impianto, dovrà compilare l'apposito registro per l'attestazione dello stato della palestra scolastica. In tale registro sarà segnalato ogni danno arrecato alla struttura e attrezzi.
3. L'assegnatario successivo dovrà prendere visione dell'impianto e controfirmerà per confermare quanto attestato precedentemente, salvo segnalare eventuali difformità.

Art. 10 - Rinuncia, sospensione e revoca.

1. La comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell'utilizzo deve essere presentata per iscritto e con anticipo di 10 giorni dalla decorrenza del periodo di utilizzo richiesto.
2. Nessuna decurtazione sulle tariffe è ammessa per gli assegnatari in caso di utilizzo parziale.
3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase e in base all'ordine di presentazione delle domande.
4. Le concessioni possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione Comunale e/o dall'Istituto Scolastico per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni tecniche di manutenzione degli impianti.
5. L'Amministrazione e l'Istituto provvederanno con congruo anticipo a dare comunicazione di un'eventuale sospensione per i motivi sopra indicati
6. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili.
7. Per le sospensioni nulla è dovuto da parte dell'Amministrazione né da parte dell'Istituto scolastico.
8. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, previa diffida ed entro 15 giorni dal suo ricevimento, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute e dell'eventuale risarcimento.

Art.11 - Formulazione della domanda.

1. La domanda redatta su apposito modulo (allegato B) da parte di società sportive, associazioni e gruppi, dovrà essere presentata all'ufficio competente entro il 01 Maggio dell'anno precedente all'anno scolastico per cui si fa richiesta e dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni:
 - Ragione sociale
 - Nominativo del responsabile (indirizzo e recapito telefonico)
 - Programma di attività che si intendono svolgere
 - Dichiarazione liberatoria di responsabilità civile, penale e patrimoniale del presidente della società o del responsabile del gruppo sportivo
 - Impegno a stipulare la Polizza fidejussoria all'atto del rilascio della concessione.
 - Copia contratto assicurativo che copra tutti i partecipanti.

Art. 12 - Periodo di concessione.

1. Entro il 1 Luglio verrà comunicato il calendario con le ore di utilizzo delle palestre. Tale calendario verrà predisposto dall'Amministrazione Comunale tenuto conto delle seguenti priorità:
 - Scuole
 - Attività Comunali
 - Società e gruppi sportivi
 - Altre figure
2. Le palestre scolastiche sono concesse in uso limitatamente alla durata dell'anno scolastico in corso, in caso di Campionati Federali l'utilizzo si protrarrà fino alla fine degli stessi.

Art.14 - Mancato pagamento del Canone.

1. In caso di mancato pagamento entro i termini indicati nell'art.7 si procederà come segue:
 - Sollecito scritto, invitando al pagamento entro 10 giorni dalla notificazione dello stesso;
 - Nel caso di mancato pagamento entro il nuovo termine assegnato, avvio della procedura di riscossione coatta e dell'eventuale revoca della concessione.
2. Il comune può altresì procedere alla revoca della concessione nel caso in cui, effettuati d'ufficio i lavori necessari a seguito dell'inadempimento del concessionario, questi non provveda alla restituzione degli importi pagati dal Comune e all'eventuale risarcimento del danno dallo stesso subito, entro 30 giorni dalla richiesta.